



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
*Terza Sezione Civile***

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Caterina Lazzara	- Presidente
dott.ssa Maria Angela Marchesiello	- Giudice
dott. Antonio Lacatena	- Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letti gli atti del procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, promossa dal creditore Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cod. fisc.: 92034720521; p. iva 01483500524), in persona del l.r.p.t., in danno di CILLA LUIGI (cod. fisc. CLLLGU74C04L273B), residente in San Paolo di Civitate (FG) alla Via Manzoni n. 20;
- verificata la rituale notifica di ricorso introduttivo e edl decreto di fissazione d'udienza (a mezzo del deposito in data 26/04/2024 presso la casa comunale del luogo di residenza ai sensi dell'art. 40, co. 8, CCII, giacché non risulta perfezionata in quanto "trovato chiuso" la tentata notifica di persona presso la residenza - nonché sede legale dell'impresa individuale - del 26/04/2024; v. visura storica in atti, datata 09/05/2024);
- ritenuta la competenza del Tribunale adito *ex art.* 27, co. 2, CCII, atteso che la parte resistente ha la residenza nel circondario di questo Tribunale;
- ritenuto che sussista la legittimazione della parte istante, atteso che è provata la sua qualità di creditore (credito con sorte capitale di €.267.656,69, oltre accessori, spese, interessi, rinveniente dal decreto ingiuntivo n. 2150/2021 emesso il 15/11/2021 dal Trib. di Foggia; l'opposizione al decreto veniva rigettata dal Trib. Foggia con la sentenza n. 64/2024 pubbl. il 11/01/2024, R.G. n. 809/2022; v. docc. 16 e 19, allegati al ricorso introduttivo);
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- ritenuto che siano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII, giacché i debiti sono superiori ad €.50.000,00; in dettaglio, in aggiunta al credito di MPS, l'ADER attesta, alla data del 14/05/2024, il debito residuo da cartelle di pagamento di Cilla Luigi di complessivi €.293.957,31;
- dato atto che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt.* 1, 2 e 268 CCII; in dettaglio pare indubbio che il resistente versi in situazione di insolvenza, atteso l'esito negativo della procedura esecutiva mobiliare promossa da MPS, nonché la mancanza costituzione del convenuto nel presente procedimento; non risultano, tra l'altro, allegati – nella contumacia del debitore – flussi di entrata sufficienti a far fronte ai debiti;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII;

PQM

1. dichiara aperta la liquidazione controllata di CILLA LUIGI (cod. fisc. CLLLGU74C04L273B), residente in San Paolo di Civitate (FG) alla Via Manzoni n. 20, e nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Antonio Lacatena;
2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, co. 2, CCII, l'avv. Sergio Cusmai;
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
4. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5. ordina la consegna ed il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone che – salva la precisazione che segue – non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; dispone altresì l'interruzione dei pagamenti per cessioni o deleghe di pagamento; ad integrazione e a precisazione di quanto innanzi, evidenzia, limitatamente alle eventuali esecuzioni individuali già pendenti, che il nominato liquidatore è invitato a valutare attentamente il non subentro alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio: solo nel caso ritenga maggiormente utile per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione dei beni oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede, il liquidatore è invitato a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile; nel caso in cui la procedura esecutiva versi in fase avanzata (ad es. già esperiti tentativi di vendita), invita il liquidatore a subentrare nell'esecuzione individuale pendente;
7. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
8. dispone l'apprensione alla procedura di qualsiasi entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura e che l'eventuale futuro reddito mensile percepito sia acquisito alla procedura, ad eccezione dell'importo che verrà determinato dal Giudice delegato su istanza del liquidatore, comparando le esigenze di sostentamento del debitore con la situazione debitoria accumulata;
9. dispone che il liquidatore provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
10. dispone che l'inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 co. 4 CCII; conseguentemente, il liquidatore darà conto dell'esistenza di tali beni nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272, co. 2 CCII);
11. dispone che il liquidatore provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la

proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

12. precisa che le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;

13. dispone che il liquidatore riferisca al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che *ex art. 275 co. 1 CCII* il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche **a)** se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; **b)** ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII (compresa una valutazione sulla condotta del debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

14. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

15. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII; precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;

16. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

17. autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

18. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Foggia, così deciso il 12 giugno 2024, nella camera di consiglio della Terza sezione civile

Il Giudice est.

(dott. Antonio Lacatena)

Il Presidente

(dott.ssa Caterina Lazzara)